

Comune di Ceva (Cuneo)

Unione montana di comuni denominata "Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana -- Alta Valle Bormida"- Statuto.

STATUTO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

- 1) L'«Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida», composta dai Comuni di Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola, in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle Leggi Regionali Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 e n. 3 del 14 marzo 2014. L'Unione montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2 secondo il modello generale dell'«*Unione mista*» prevedendo che l'unione eserciti nel contempo funzioni proprie o conferite e servizi per conto dei comuni aderenti.¹
- 2) Il territorio dell'Unione montana è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, e Viola.
- 3) All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
- 4) L'Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 5) L'Unione montana è aperta all'adesione di altri Comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente.
- 6) In caso di adesione di altri Comuni dovranno essere valutate la situazione finanziaria e le condizioni d'ingresso e, in particolare, la necessità di ripartizione adeguata, a carico del Comune entrante, della quota parte delle spese sostenute nei cinque anni precedenti per l'avvio di attività dell'unione.

Art. 2 – Finalità

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine
-

L'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;

c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.

2) L'Unione montana esercita:

a. le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 secondo comma della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

b. le funzioni amministrative nelle materie di cui agli articoli 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che in ragione della specificità delle zone montane sono esercitate in forma associata.

c. le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane ed in particolare:

- bonifica montana
- sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- economica forestale.
- energie rinnovabili;
- opere di manutenzione ambientale ;
- difesa delle valanghe ;
- turismo in ambiente montano;
- artigianato e produzioni tipiche;
- mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- informatizzazione ;
- incentivi per la ricomposizione fondiaria;

Le suddette funzioni possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

3) L'Unione montana **può** esercitare le funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.

4) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione montana, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, in aggiunta a quelli previsti al comma 2 e 3. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione montana ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione montana medesima.

5) L'Unione montana può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.

6) L'assunzione delle funzioni di cui al comma 4 è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

7) L'Unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.

8) L'Unione montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

9) L'Unione montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

10) I rapporti con i comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni

- 1) Le funzioni di cui all'articolo 2., comma 2), sono esercitate per conto di tutti i comuni associati quando sia completato il procedimento di conferimento all'Unione montana di quota-parte delle funzioni della ex Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ai sensi delle normative regionali.
- 2) Le funzioni di cui all'articolo 2 comma 3 potranno essere esercitate a seguito di conforme deliberazione del Consiglio dell'Unione previa delega del/i Comune/i aderente/i.**
- 3) I procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione montana sono conclusi dal Comune interessato.

Art. 4 - Sede dell'Unione montana

- 1) L'Unione montana ha sede legale provvisoria in località San Bernardino, Via Case Rosse n° 1 12073 CEVA (CN). La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione montana.
- 2) Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 1).

Art. 5 – Durata dell'Unione montana.

- 1) L'Unione montana ha durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo. La scadenza può essere posticipata con Deliberazione dei Comuni aderenti.

Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso

- 1) L'Unione montana è sciolta quando i tutti Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero l'adesione ad altra Unione montana.
- 2) La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione montana e lo scioglimento dell'Unione montana avvengono secondo le seguenti modalità:
 - a. il Consiglio dell'Unione montana, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione montana. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e **con il voto favorevole dei consiglieri espressione dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 9/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1** e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
 - b. il Presidente dell'Unione montana comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;
 - c. i Consigli dei Comuni aderenti all'Unione montana adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione montana. Le Deliberazioni sono assunte decorso il termine di entro novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione montana. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.
- 3) Se almeno i due terzi dei Consigli Comunali si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione montana dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione montana, con effetto dal termine previsto dall'articolo 7 e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.
- 4) Lo scioglimento dell'Unione montana non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.
- 5) Ciascun Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione . Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- 6) La deliberazione di recesso va trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente

dell'Unione , ai Sindaci dei Comuni aderenti l'Unione che ne prende atto con propria deliberazione nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione;

7) Il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della Delibera di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione;

8) Sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione europea , regionale , provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se non è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2) Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione montana, il liquidatore, procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con il quale si individuano:

a. il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato ovvero, a tempo determinato assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali comunali sarà trasferito ai comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, secondo i seguenti criteri:

i. di norma, il personale dell'Unione montana è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli in materia di personale;

ii. il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione montana torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;

iii. i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione vevoli per il personale a tempo indeterminato;

b. i rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i Comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione montana;

c. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni;

d. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza.

3) Il piano di scioglimento è approvato dal Consiglio dell'Unione montana. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione montana e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte ovvero gli enti pubblici interessati. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

4) Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione montana, la definizione dei rapporti tra l'Unione montana ed i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun comune, un rappresentante dell'Unione montana ed un rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione montana. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8- Organi dell'Unione montana

1) Sono organi dell'Unione montana:

- a. il Consiglio
- b. la Giunta
- c. il Presidente
- d. la Conferenza dei Sindaci

2) Gli organi sono formati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica esclusivamente da Amministratori in carica nei Comuni aderenti e ad essi non possono essere attribuiti emolumenti, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi percepiti.

Art. 9 - Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da 21 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2) Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3) Ciascun Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti con votazione a scrutinio palese /segreto cui partecipa il Sindaco il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.

4) Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari è individuato nella misura di tre componenti. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, entro 20 giorni dalla data nella quale si svolte le elezioni amministrative, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti i rappresentanti delle minoranze.

5) L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6) Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

7) La comunicazione delle avvenute nomine previste ai precedenti commi deve essere effettuata all'Unione Montana entro i dieci giorni successivi dall'avvenuta nomina.

8) Il Consiglio Comunale può sostituire in ogni tempo il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

9) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Comune è rappresentato dal Commissario.

10) Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

11) In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i Consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

12) La prima seduta del Consiglio è convocata, mediante posta certificata ai Comuni aderenti, dal Sindaco del Comune con maggior abitanti non oltre 10 giorni dal completamento della procedura delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero degli abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana elegge con unica votazione il Presidente e i componenti della Giunta , nella prima adunanza ,subito dopo la convalida dei Consiglieri .
- 2) Il Consiglio dell'Unione Montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione montana stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
- 3) Il Consiglio al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio economico e di tutela del proprio territorio , adotta entro 90 giorni dall'inizio mandato, su proposta della Giunta uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
- 4) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto.
- 5) Il Consiglio dell'Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi svolti.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è convocato :
 - a. di norma su iniziativa del Presidente
 - b. su richiesta scritta di almeno 2/5 dei suoi componenti
 - c. su richiesta della Giunta dell'Unione.
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3) L'avviso deve essere consegnato, normalmente attraverso posta elettronica, a ciascun componente il Consiglio almeno cinque giorni prima della data di convocazione, in sessione ordinaria in relazione all'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione e tre giorni prima della data di convocazione in seduta straordinaria. Nel caso in cui siano utilizzati mezzi di convocazione non telematici, l'avviso è recapitato presso la Sede Comunale di appartenenza.
- 4) Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.
- 5) Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica.
- 6) L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7) La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
- 8) Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 1) Le deliberazioni del Consiglio sono, assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati (consiglieri espressione dei comuni e rappresentanti della minoranza) e con il voto favorevole dei consiglieri

espressione dei comuni aderenti che rappresentino almeno il 7/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1-

2) Le modifiche del presente statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole dei consiglieri espressione dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 9/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio dell'Unione montana è presieduta dal Presidente dell'Unione montana o in sua assenza, dal Vice Presidente.

2) Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.

3) Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

4) I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione e votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

5) In caso di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano.

Art. 14 –Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente , alla Giunta dell'Unione od almeno a 2/5 i componenti del Consiglio .

Art. 15 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana

1) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.

2) Ferme restando le ipotesi di nullità di cui all'art. 58 TUEL, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:

a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, nei casi previsti dal TUEL;

b. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;

c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 59 TUEL, la cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana resta ferma anche se la sospensione è cessata e l'interessato può essere nuovamente eletto componente il Consiglio dell'Unione montana;

d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 TUEL;

e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione.

3) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana, indirizzate alla stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione montana, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.

4) Il Comune può, in ogni tempo, sostituire il proprio rappresentante eletto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento della elezione del sostituto.

5) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti cessati provvedono, nel termine di quaranta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione montana.

6) In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del Consiglio dell'Unione montana è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di diritto.

7) Se la cessazione del componente il Consiglio dell'Unione montana interviene dopo la convocazione di quest'ultima, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

Art. 16 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a componente il Consiglio dell'Unione montana.

2) Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento ovvero di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.

3) Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla presa d'atto dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 17 – Conferenza dei Sindaci

1) La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Il Sindaco può essere sostituito dal Vicesindaco/Assessore/Consigliere di volta in volta delegato. La delega riguarda esclusivamente le funzioni di componente la Conferenza. .

2) E' l'organo di coordinamento tra le attività dell'Unione montana e quella dei Comuni associati ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3) La Conferenza dei Sindaci formula direttive attuative degli indirizzi generali del Consiglio e rivolte in particolare all'attività della Giunta e a quella dell'Organizzazione dell'Unione.

Art. 18 – Funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'Unione Montana

1) La Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

2) La Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

3) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

4) Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono assunte a maggioranza dei componenti la Conferenza e con il voto favorevole dei componenti espressione dei comuni aderenti che rappresentino almeno i 7/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1-

5) Le sedute della Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana non sono pubbliche.

Art. 19 - Conferenze settoriali

1) La Conferenza dei Sindaci si può avvalere di conferenze settoriali, costituite da assessori o consiglieri comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 20 – Composizione della Giunta dell'Unione Montana

1) La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da cinque membri scelti dallo stesso Presidente su designazione del Sindaco di ciascun Comune aderente all'Unione.

2) Tra i Componenti la Giunta dell'Unione è indicato il Vice Presidente.

Art. 21 – Competenza della Giunta dell'Unione Montana

1) *La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.*

2) *La Giunta dell'Unione Montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che rientrano nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari.*

3) *La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulle proprie attività.*

4) *Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione montana nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio .*

Art. 22 –Funzionamento della Giunta dell'Unione.

1) *La Giunta dell'Unione Montana è presieduta dal Presidente dell'Unione o in sua assenza dal Vice Presidente.*

2) *Si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta si renda necessario ovvero il Presidente lo ritenga opportuno*

3) *La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti*

4) *Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti . A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.*

5) *Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche.*

Art. 23 –Il Presidente dell'Unione Montana

1) *Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a maggioranza di cui al comma 2) dell'articolo 12 dei suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione. Dopo tre scrutini, nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta predetta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.*

2) *Fino all'elezione del Presidente, le funzioni sono assolve dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti*

3) *In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.*

- 4) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione Montana devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 5) La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.

Art. 24 – Competenze del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione montana, convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza dei Sindaci e la Giunta dell'Unione Montana e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
- 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione montana e all'Ufficio di Direzione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- 3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione montana e con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione montana.
- 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
- 5) Il Presidente può concedere delega ad altri membri per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti in indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 25 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

- 1) Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni del TUEL n. 267/00 e smi.
- 2) In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 26 – Divieto di incarichi e consulenze

- 1) Al Presidente, ai componenti della Giunta, Consiglio e Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 27 – Permessi, indennità

- 1) Gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta, Consiglio e Conferenza dei Sindaci, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 28 – Regolamenti

- 1) L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione montana, ovvero della Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 29 – Criteri generali

- 1) L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2) A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 30 – Consultazioni

- 1) Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.
- 2) Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
- 3) Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 31 – Istanze, osservazioni, proposte

- 1) I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.
- 2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 32 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione Montana

- 1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene

trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione Montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Unione montana.

2) L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3) Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 33 – Convenzioni

1) L'Unione montana può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 legge Regionale del Piemonte n.3 del 14 marzo 2014, le funzioni previste dal comma 2 lettera C) della suddetta legge e dall'articolo 2 comma 2 lettera c) del presente statuto possono essere esercitate dalle Unioni montane in convenzione tra loro. Per l'esercizio delle stesse funzioni l'unione montana può convenzionarsi con i Comuni montani che non fanno parte di Unioni Montane .

3) Lo schema di convenzione è approvato con deliberazione nella quale sono indicati:

- a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
- b. i fini e la durata della convenzione;
- c. le modalità di finanziamento;
- d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

4) Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 34 – Accordi di programma

1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2) L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a. tempi e modalità di funzionamento;
- b. modalità di finanziamento;
- c. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente atto e dal Consiglio dell'Unione con propri atti.

2) L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:

- a. servizi e altre strutture organizzative, anche di sub-ambito;
 - b. sedi operative, anche decentrate;
 - c. sportelli polifunzionali.
- 3) Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento.
- 4) Il regolamento, inoltre, definisce l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:
- a. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
 - b. l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;
 - c. la specificazione delle funzioni di direzione e delle responsabilità gestionali;
 - d. le procedure di approvazione della dotazione organica;
 - e. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
 - f. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
 - g. le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
 - h. le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
 - i. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.
- 5) Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
- a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
 - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 36 – Organizzazione del personale

- 1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 3) Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- 4) L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 37 – Personale dell'Unione Montana

- 1) All'Unione montana sono affidate dalla Regione Piemonte, dall'Ex Comunità Montana, dai Comuni Associati per le funzioni e i servizi espressamente conferiti all'Unione ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della Legge Regionale n.11/2012 o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.

2) Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 lettera c) articolo 3 della legge regionale del Piemonte n.3 del 14 marzo 2014 e di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c) del presente statuto, l'Unione Montana si avvale , anche in convenzione con altre Unioni Montane, dei beni e del personale dipendente della Comunità Montana .

Art. 38 –Stato giuridico e trattamento economico del personale

- 1) Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 2) L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 39 – Segretario dell'Unione Montana

- 1) Il Segretario dell'Unione montana è nominato dal Presidente previo parere della Giunta dell'Unione dei Comuni tra i Segretari dei Comuni aderenti, ovvero tra soggetti che abbiano ricoperto il ruolo di Segretario di comunità montana ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 3/2014 e in conformità alla normativa vigente.
- 2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
- 3) Il Segretario svolge le funzioni di responsabile anticorruzione e per la trasparenza , qualora il Presidente non provveda all'attribuzione di tali funzioni ad altro funzionario dell'Unione e dei Comuni che la compongono.
- 4) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione montana nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il Presidente può nominare un Vice Segretario tra i funzionari dell'Unione. .
- 5) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.
- 6) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente , su conforme parere della Giunta dell'unione per violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40– Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2) L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 41 – Risorse finanziarie

- 1) La finanza dell'Unione montana è costituita da:
 - a. fondo Regionale per la Montagna ripartito tra le Unioni Montane secondo le modalità di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 3 del 14 marzo 2014;
 - b. fondi assegnati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 per le attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c. trasferimenti e contributi ordinari dello Stato e della Regione;
 - d. trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi espressamente conferiti /delegati all'Unione Montana o convenzionati;

- e. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri Organismi ;
- f. tasse , tariffe e contributi per servizi affidati espressamente dai Comuni;
- g. risorse per investimenti;
- h. altre entrate.

Art. 42 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana

- 1) L'Unione montana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione montana stessa, su conforme delibera dei Comuni affidanti.
- 2) Il Consiglio dell'Unione delibera i criteri di riparto dei trasferimenti comunali per le funzioni e i servizi espressamente conferiti dai Comuni all'Unione montana. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in esame. I comuni sono tenuti a iscrivere a bilancio con deliberazione consiliare la quota-parte di trasferimenti da erogare all'Unione montana.

Art. 43 – Attività finanziaria

- 1) L'Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
- 2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 44 – Bilancio

- 1) La gestione finanziaria dell'Unione montana si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione montana.
- 3) L'Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 45 – Rendiconto

- 1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro il termine fissato dalla legge.

Art. 46 – Controllo interno

- 1) L'Unione montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e

supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
 - c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
- 2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 47 – Controllo di gestione

- 1) L'Unione montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presidente dell'unione sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa.
- 3) Dell'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi di legge, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 48 – Revisione economica e finanziaria

- 1) L'organo di revisione del conto è scelto nel rispetto delle disposizioni di legge fra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 2) All'Organo di revisione competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3) L'Organo di revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni dell'Organo di revisione è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità del soggetto che ricopre tale funzione.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
- 6) Il compenso annuale dei componenti l'Organo di Revisione è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 49 – Tesoreria

- 1) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e

dei contributi previdenziali.

2) I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Entrata in vigore

1) Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore secondo la normativa vigente.

ALLEGATO 1

Il criterio adottato per la definizione dei voti è stato il seguente: ad ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti viene attribuito 1 voto . (abitanti estratti dalla Gazzetta Ufficiale del 18/12 /2012 n. 294 popolazione residente (legale) per Comune – Censimento 2011. (legge regionale Piemonte n.3 del 14 marzo 2014, art.7 comma 2).

	Comune	Abitanti censimento 2011	Voto ponderato
1	Battifollo	234	1
2	Castellino Tanaro	337	1
4	Castelnuovo di Ceva	139	1
5	Ceva	5.757,00	6
6	Cigliè	196	1
8	Lesegno	854	1
9	Lisio	214	1
10	Mombasiglio	616	1
12	Montezemolo	270	1
13	Priero	487	1
14	Roascio	83	1
15	Rocca Cigliè	154	1
16	Sale delle Langhe	525	1
17	Sale San Giovanni	178	1
18	Saliceto	1382	2
19	Scagnello	207	1
20	Torresina	65	1
21	Viola	425	1
		12123	24